



*COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE*

*del PIEMONTE*

*il Presidente f.f.*

**Oggetto: Provvedimento Organizzativo per il periodo 12 maggio 2020- 31.7.2020**

**Prot. n. 2 dell'11 maggio 2020**

**Il Presidente f.f. della Commissione**

**visto**

- il **Decreto-Legge 8 marzo 2020 n. 11** riguardante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020** che ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale
- il **Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18**, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra cui nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”
- l'**art. 36 del D.L. n. 23/2020** in base al quale il termine previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. n.18 del 2020 (sospensione di termini processuali e rinvio di ufficio delle udienze, salvo atti urgenti), inizialmente fissato al 15 aprile 2020, **viene prorogato all'11 maggio 2020**
- l'**art. 83 del D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 2020**, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenente importanti effetti in materia di giustizia civile, penale e tributaria anche con riferimento al periodo successivo all'11 maggio 2020

- il Decreto-Legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante disposizioni integrative e modificative dell'art. 83 della legge n. 27 del 2020;
- i commi 6, 7, 12 bis e 21 - quest'ultimo per l'applicazione di tutte le disposizioni della predetta norma "in quanto compatibili" alle Commissioni Tributarie - dell'art. 83 D.L. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, come modificato dal DL n. 28 del 2020
- il proprio precedente Decreto n. 3 del 19 marzo 2020 con particolare riferimento alla trattazione nel periodo di sospensione dei termini e di rinvio di ufficio delle udienze, di quelle che si riferiscono a procedimenti urgenti e indifferibili
- le **Indicazioni** per la fissazione e trattazione delle udienze ex art. 83 co 7 lett. d) D.L. 18/2020 adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella riunione di Comitato del 15 aprile 2020

**o s s e r v a**

Il **comma 6 dell'articolo 83 D.L. 18/2020**, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, dispone, per il **periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020**, che, *per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, i Dirigenti degli Uffici giudiziari, all'esito di un percorso interlocutorio con l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, *adottano* le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie, fornite dagli enti indicati nella norma, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Il **comma 7 dell'art. 83** appena citato, al fine di assicurare le finalità su indicate, esemplifica una serie di misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari - lettere da a) ad h-bis) – tra cui occorre richiamare in particolare

- la lettera d), adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze
- la lettera f), *previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice ... mediante collegamenti da remoto* individuati e regolati dagli organi ministeriali competenti, norma nella quale si afferma testualmente "Lo svolgimento della udienza deve in ogni caso

avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"

- la lettera g), previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni indicate al comma 3
- la lettera h), svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice

**Il comma 12-bis del medesimo art. 83** afferma, con riferimento alle udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice ecc., che possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, tuttavia (ultima parte del comma 12-bis) tali disposizioni *non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale in pubblica udienza ...*” e, secondo una ulteriore interpretazione delle previsioni normative più sopra sinteticamente riportate (anche a prescindere dal riferimento alla normativa penale) nelle udienze davanti alla Commissione Tributaria debba, comunque essere acquisito il consenso delle parti per escludere il contraddittorio *in presenza*, posto che in tale settore la richiesta di trattare il ricorso in pubblica udienza (c.d. rito ordinario) equivale a voler concretamente attuare il contraddittorio e ad essere sentiti personalmente dal Collegio, a prescindere dalla produzione scritta di memorie.

In sintesi, qualora vi sia disaccordo tra le parti, sul rito andrà preferita – nell'ordine – la modalità ordinaria di trattazione, successivamente quella dell'udienza da remoto e in ultimo quella della trattazione scritta (con modalità telematiche solo se il fascicolo risulta interamente telematico o con altri mezzi indicati nelle delibere del CGPT).

Premesso ancora che nella sede della Commissione Tributaria Regionale, in Torino (come in via generale per tutti), non vi sono, allo stato, le condizioni tecniche per attuare eventuali udienze “da remoto” (compreso il mancato ottenimento per diversi giudici della firma digitale) e che la nuova formulazione dell'art. 83 D.L. 18/20, come modificato dal D.L. 28/2020, richiedendo la presenza presso la predetta Commissione di tre Componenti il Collegio, non consente più di attuare quanto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva previsto alla lettera c) delle proprie *indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze* adottate nella riunione di Comitato del 15 aprile 2020: “si raccomanda di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali - anche ove non immediatamente successive

alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanza, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi".

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 404/2020 ha molto opportunamente prorogato d'ufficio le scadenze delle applicazioni in essere alla data del 9 marzo 2020 presso tutte le sedi di Commissione Tributaria per un periodo di sei mesi rispetto alla loro naturale scadenza.

Come già disposto con precedente decreto, l'attività della Commissione Tributaria - la cui funzionalità deve comunque essere garantita, trattandosi di servizio pubblico essenziale - sarà comunque svolta in linea con le **eccezioni di cui all'art. 83 comma 3**, ossia, con riferimento alla materia tributaria, secondo quanto previsto, con clausola generale circa la materia civile, **nella parte finale della lettera a):** "in ... tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

L'art. 83 co 2, anche nell'ultima formulazione, afferma, circa la sospensione, nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17 bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546" e pertanto dovrà essere comunque garantito il rispetto dei termini di cui agli artt. 31, 32 e 33 D. Lgs. 546/1992.

**L'eccezione che esclude il rinvio delle udienze continuerà a trovare applicazione nei casi in cui vi sia istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati e la trattazione della stessa, a fronte di specifica motivata istanza della parte interessata, sia dichiarata urgente dal Presidente di Sezione con decreto non impugnabile. Si procederà in modo analogo per i procedimenti contenenti istanze cautelari.**

Sentiti i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione e il Dirigente Amministrativo;

## **d i s p o n e**

La presente nota integra e modifica la precedente prot. n. 1 del 9/032020, adeguandola alle modifiche apportate dal d.l. 30.4.2020, n. 28 all'art. 83, sopra citato.

1) Tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte potranno essere poste in udienza a partire dal 3 giugno p.v. Ne consegue che le cause calendarizzate per il mese di maggio 2020, ovvero altra data precedente al 3 giugno andranno rinviate a data successiva al 3 giugno 2020 compreso, per consentire il rispetto dei termini ex artt.31 e 32 D. Lgs 546/92 sospesi per effetto dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

**- Fanno eccezione le cause per le quali, non essendo necessario rinnovare le comunicazioni, potrà celebrarsi udienza anche nel periodo indicato.**

**Nel suddetto periodo 3 giugno-31 luglio 2020, pertanto, ad eccezione di quanto disposto nel punto che precede, verrà data la precedenza alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, le quali, di per loro stesse, non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori. Anche per i procedimenti – già fissati nell'anzidetto periodo 3 giugno-31 luglio 2020 o già rinviati a tale periodo - nei quali fosse stata presentata istanza di discussione in pubblica udienza, si procederà con le modalità del contraddittorio scritto di cui all'art. 83, comma 7, lett. h).**

**In sintesi, nel periodo 3 giugno-31 luglio ogni udienza verrà effettuata nella forma della camera di consiglio non partecipata.**

È fatta salva per le parti la possibilità di presentare motivata richiesta di rinvio ad una data successiva al 31 luglio 2020; richiesta che verrà valutata dal Presidente di ogni collegio.

La Segreteria avviserà di quanto sopra a mezzo P.E.C. i difensori nei procedimenti fissati in pubblica udienza nel periodo 3 giugno-31 luglio 2020.

2) Al fine della trattazione delle cause, le parti -previo ricevimento dell'apposita comunicazione di segreteria, anche contenuta in quella di rinvio dell'udienza -dovranno dichiarare non oltre 15 giorni prima della udienza fissata (5 giorni per il procedimento cautelare) se intendono assentire alla trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rinunziando a comparire avanti al collegio, ovvero partecipare all'udienza da remoto, secondo le modalità di cui al comma 7 lett. o) del Decreto Legge citato, il cui avvio sarà programmato dopo la pubblicazione del Decreto Direttoriale con le regole tecnico-operative da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Direzione della Giustizia Tributaria.

3) La scelta della trattazione scritta potrà essere subordinata all'ipotesi di mancato avvio dell'udienza da remoto;

4) Per le finalità di cui al precedente punto 2) e per rendere possibile e agevole la consultazione dei fascicoli da parte del Collegio, con riguardo ai fascicoli non interamente telematici nei due gradi di giudizio dovranno essere trasmessi -a cura delle Parti- alla segreteria atti e documenti in precedenza depositati in modalità cartacea in formato elettronico, rendendo, al contempo, la dichiarazione di conformità agli originali già acquisiti al fascicolo processuale. In mancanza della disponibilità dei fascicoli in formato elettronico, così come stabilito al periodo precedente, verranno posti prioritariamente in udienza, salvo comprovate ragioni d'urgenza, i fascicoli interamente telematici e già disponibili per la consultazione. In mancanza di documentazione in formato digitale o elettronico, ancorché in presenza della volontà di trattazione della causa con le modalità di cui al

presente decreto, i procedimenti non potranno essere esaminati dal Collegio e saranno pertanto rinviati ad altra data;

5) nel caso di istanza di trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/20, le parti:

- non oltre 10 giorni prima della udienza fissata (5 gg per il procedimento cautelare) dovranno provvedere al deposito telematico di note conclusive sviluppando i punti salienti delle argomentazioni orali, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

- fino ai 3 giorni lavorativi precedenti all'udienza potranno essere depositate -sempre in via telematica- dichiarazioni e documenti che si sarebbero potuti produrre durante la discussione orale, ferme le preclusioni di rito, con salvezza del diritto di replica due giorni prima dell'udienza stessa;

- il Collegio, così costituito per la trattazione della causa con le modalità di cui al presente punto 5), si riunirà con sistemi da remoto – quando saranno disponibili- consentendosi, nelle more del rilascio dello strumento tecnologico, fino alla data del 31.07. 2020, individuata dall'art. 83 del DL 18/20 accessi limitati ai locali della Commissione, con le modalità di cui ai punti successivi, non essendo possibile, al momento, garantire e monitorare una completa agibilità con la osservanza delle precauzioni prescritte dalle autorità sanitarie nel periodo emergenziale.

6) nel caso in cui il Presidente di Sezione disponga la trattazione dell'udienza da remoto, le Parti potranno aderirvi con le modalità individuate dal Decreto Direttoriale in corso di adozione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7) resterà sempre in facoltà delle parti formulare motivata richiesta di rito ordinario. In tal caso la causa - previa valutazione del collegio sul rispetto dei principi di ragionevole durata del processo - verrà rinviata d'ufficio ad altra data per essere trattata con rito ordinario o in una delle udienze (nel numero ridotte di esse) o al termine del periodo emergenziale;

8) qualora nessuna delle parti faccia richiesta di un rito straordinario previsto per l'emergenza di cui ai precedenti punti 2 e 3, la causa verrà trattata allo stato degli atti, se il fascicolo risulta interamente telematico, altrimenti rinviata ad altra data;

9) qualora vi sia disaccordo tra le parti sul rito, andrà preferita - nell'ordine: la modalità ordinaria di trattazione, successivamente quella dell'udienza da remoto e, in ultimo, quella della trattazione scritta.

10) Per il deposito di sentenze, ordinanze e decreti si dispone quanto segue:

Il deposito delle sentenze, dopo la approvazione da parte del Presidente della “bozza” predisposta dall'estensore, potrà avvenire con firma digitale dell'estensore e del Presidente, in alternativa al deposito cartaceo con firma autografa, qualora entrambi siano in possesso autonomamente di firma digitale (o il solo Presidente nel caso di provvedimento presidenziale ovvero di provvedimento collegiale per cui il Presidente è anche estensore) e successiva trasmissione alla segreteria tramite la posta istituzionale o tramite pec; in ulteriore alternativa il Presidente, qualora l'estensore sia privo di firma digitale e non possa raggiungere la sede della Commissione per esigenze connesse agli impedimenti agli spostamenti collegati alla emergenza COVID o per altri motivi previsti dal cpc, potrà sottoscrivere la sentenza in forma autografa ovvero digitale dando atto dell'impedimento alla sottoscrizione da parte dell'estensore.

### **Modalità tecnico-logistiche**

- a) in ogni giorno della settimana (dal lunedì al venerdì) non potranno essere celebrate più di due udienze in contemporanea (il doppio se organizzate su doppio turno mattina/pomeriggio)
- b) In ogni udienza dovranno essere calendarizzati non più di n. 8 processi (nel caso di prevista riunione il numero sarà incrementato del numero di fascicoli che verranno riuniti) e la “chiamata” di essi dovrà essere assolutamente “distanziata” ogni 30 minuti. Siccome il sistema SIGIT non consente la convocazione ad orari differenziati, la Segreteria dovrà provvedere ad inviare apposita comunicazione telematica alle parti, indicando l’ora esatta alla quale debbono comparire, con divieto di fare ingresso nell’area di udienza prima di 10 minuti prima dell’inizio fissato.
- c) Nell’Aula di udienza dovranno essere individuate “le sedute” per i componenti del Collegio, il Segretario di udienza, le Parti, in modo che sia garantito il distanziamento tra le persone di almeno un metro.
- d) Nell’ipotesi di previsione di svolgimento di udienza (con la partecipazione delle Parti) con plurime parti e previsione di afflusso di un numero di persone superiore a 4 (Collegio e Segretario) + 2 parti, il processo dovrà essere rinviato dandone anticipata e tempestiva comunicazione alle parti.
- e) L’eventuale tempo di attesa delle Parti (per protrazione della udienza precedente o per compresenza di altra Sezione che tenga udienza) dovrà essere regolamentato in modo che non si creino assembramenti, gruppi o altro. E le persone dovranno mantenersi a distanza di almeno un metro una dall’altra.
- f) L’accesso all’edificio in cui ha sede la Commissione Tributaria Regionale potrà avvenire solo ed esclusivamente indossando i Dispositivi individuali di protezione che il Presidente (anche in osservanza di quanto disposto con Decreto n. 50 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, in data 2.5.2020) individua nelle c.d. “mascherine” e nei “guanti monouso”.
- g) Dovrebbe anche essere assicurata la rilevazione della temperatura corporea per la quale si sta organizzando il servizio.

Il presente provvedimento sia trasmesso ai Presidenti e Vice Presidenti di Sezione della CRT di Torino, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Piemonte, al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Piemonte.

Torino, 11 maggio 2020

*Il Presidente f.f.*  
*Francesco Enrico SALUZZO*  
